

ISTRUZIONI OPERATIVE

1) Beneficiari: hanno diritto agli aiuti gli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio della Regione Piemonte, in qualità di Piccole e Medie imprese e Micro imprese (di cui agli articoli 1 e 2 dell'allegato 1 del Reg. UE 2022/2472 del 14.12.22 - ABER), iscritti all'Anagrafe Agricola regionale che hanno subito predazioni nel periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023.

2) Allevatore: detentore dei capi al momento dell'evento predatorio riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento, rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio; in caso di predazione in alpeggio, per allevatore si intende il detentore in alpe (colui che mette in atto almeno un sistema di difesa di cui alla D.G.R. n. 44-7215 del 12/07/2023).

3) Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP, raggiungibile nella sezione "Danni da avversità atmosferiche e altri aiuti di stato (NEMBO)" alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/danni-avversita-atmosferiche-altri-aiuti-stato-nembo>, entro il **15 dicembre 2023**, per:

- l'indennizzo dei capi predati nel periodo **dal 01/01/2023 al 30/09/2023**.

4) Il beneficiario non può aver richiesto e non potrà richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali, comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando.

Nel caso in cui l'ammontare richiesto alla chiusura del bando superi il valore della disponibilità finanziaria per il 2023 per l'attuazione del programma in oggetto, gli aiuti verranno corrisposti seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle rispettive domande fino ad esaurimento risorse.

5) Gli allevatori, per poter accedere all'aiuto, dovranno presentare idonea certificazione del Veterinario ASL, che dovrà riportare le matricole dei capi morti/dispersi/feriti a seguito dell'evento predatorio. Qualora il Veterinario ASL non possa procedere al sopralluogo nei tempi previsti, sarà possibile presentare documentazione attestante l'invio all'ASL, competente per territorio, della richiesta di sopralluogo per avvenuta predazione (in fase di presentazione della domanda, allegare mail/PEC o altra documentazione attestante la richiesta di sopralluogo effettuata all'ASL entro i tempi e nei modi previsti dalla stessa), oltre che la documentazione relativa alla predazione (autocertificazione e rilievi fotografici). Per le specie zootecniche, di cui sono state istituite banche dati nazionali individuali, è riconosciuto il risarcimento anche per i capi dispersi a seguito di evento predatorio; il verbale, rilasciato dal Veterinario ASL, dovrà riportare il numero dei capi dispersi ed il loro codice di iscrizione nella banca dati nazionale. Se al momento del sopralluogo, non è possibile l'identificazione simultanea delle matricole dei dispersi, queste ultime dovranno essere comunicate entro 30 giorni lavorativi all'ASL, ai fini dell'aggiornamento del verbale.

6) Indicazioni per la compilazione della domanda:

- in "allegati" è obbligatorio inserire il verbale di predazione ASL;
- nel caso in cui venga chiesto il risarcimento di un capo iscritto al libro genealogico, è obbligatorio l'inserimento in "allegati" del certificato di iscrizione al libro genealogico di appartenenza;
- la compilazione del campo "matricola" è obbligatoria e per ogni intervento dovrà essere inserita una sola matricola di identificazione del capo interessato dall'evento predatorio (**digitando solo la parte numerica, escludendo il prefisso IT nella compilazione**); nel caso di capi predati privi di matricola occorrerà inserire il valore "0" nel campo e giustificare la mancanza della matricola in fase di trasmissione della domanda;
- nel campo "ulteriori informazioni" potrà essere indicata qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini dell'istruttoria;
- la specie e la categoria animale per cui si chiede l'indennizzo, dovrà coincidere con quanto riportato nel verbale di predazione ASL;
- in caso di richiesta di indennizzo di animale gravido, tale dichiarazione verrà sottoposta a verifica in fase di trasmissione della domanda attraverso l'anagrafe veterinaria regionale

(ARVET), sulla base di quanto riportato sul verbale di predazione ASL.

- 7) Il sistema, all'atto di trasmissione della domanda, sulla base di quanto previsto al precedente punto 6, effettuerà dei controlli che potranno essere giustificabili sulla base della gravità:
 - verifica che la matricola del capo predato sia presente in ARVET;
 - verifica che il detentore del capo, richiesto a risarcimento, coincida con il beneficiario che presenta la domanda;
 - verifica della congruenza tra la specie dichiarata a risarcimento e quella presente su ARVET;
 - verifica che lo stato di "capo gravido" sia stato registrato su ARVET;
 - verifica che lo stato di "capo ferito" sia stato registrato su ARVET;
 - verifica che lo stato di "capo morto/disperso" sia presente su ARVET/BDN.
- 8) Il beneficiario non può avvalersi di coperture assicurative per questa tipologia di danno e quindi non può aver ottenuto indennizzi per gli eventi predatori di cui alla certificazione del veterinario ASL allegata alla domanda.
- 9) Gli indennizzi del presente bando non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.
- 10) Gli allevatori per poter accedere all'aiuto devono obbligatoriamente aver messo in atto almeno un sistema di difesa di cui all'art 7 dell'allegato 1 alla DGR n. 44-7215 del 12/07/2023, come richiesto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01). Sono considerati sistemi di prevenzione anche adeguate misure gestionali atte a prevenire il danno quali ad esempio, il ricovero notturno in stalla e la sorveglianza diretta; deve essere inoltre stabilito un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell'animale protetto.
- 11) Per tutte le specie l'indennizzo dei danni diretti è pari al 100% del valore commerciale del capo morto o disperso a causa di predazione, facendo riferimento alla tabella, di cui all'Allegato 2 del presente atto.
- 12) L'indennizzo, di cui al punto precedente, è aumentato del 15% qualora l'animale sia gravido e tale circostanza sia stata riportata sul verbale dell'ASL.
- 13) E' riconosciuto l'indennizzo dei danni indiretti agli animali feriti per le perdite di produzione, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 44-7215 del 12/07/2023 "Disposizioni di carattere generale per il riconoscimento del danno indiretto".
- 14) Le spese sostenute dal detentore dell'animale ferito (documentazione valida ai fini fiscali) devono essere direttamente connesse con l'evento predatorio:
 - le spese veterinarie potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura quietanzata del veterinario e se, nella fattura, è affermato che la prestazione è a carico del/degli animali oggetto dell'attacco attestato nel verbale di predazione (deve essere riportato il riferimento al numero di verbale e/o le matricole dei capi feriti).
- 15) I danni causati dalle predazioni da grandi carnivori di cui al presente bando non verranno risarciti:
 - qualora nel verbale di accertamento del veterinario la predazione da grande carnivoro (lupo/canide) risulti dubbia, esclusa o inverificabile;
 - nel caso di danni ai capi di bestiame che al momento dell'attacco del predatore non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame (BDN) per le specie per cui essa è prevista, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
 - nel caso di danni subiti a seguito della mancata messa in opera di almeno un sistema di prevenzione di cui all'art. 7 dell'Allegato 1 alla DGR 12/07/2023, n. 44-7215;
 - nel caso di danni non certificati dal veterinario ASL;

- nel caso in cui la documentazione attestante l'invio all'ASL, competente per territorio, della richiesta di sopralluogo per avvenuta predazione non abbia dato seguito alle registrazioni su ARVET/BDN dell'evento predatorio;
- nel caso in cui i rimborsi per animali morti, feriti e dispersi a seguito dell'evento predatorio non siano stati indicati nel verbale di predazione ASL;
- nel caso di uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione da animale protetto;
- nel caso di danni subiti da aziende non in regola con le norme di Polizia Veterinaria e per questo sanzionate nel periodo 01/01/2023 – 30/09/2023;
- nel caso di capi dispersi la cui matricola identificativa non è stata integrata nel verbale di predazione ASL entro 30 giorni dall'evento predatorio (solamente per i casi in cui la matricola identificativa dei capi dispersi non è reperibile al momento del sopralluogo del Veterinario ASL);
- nel caso di aziende o soggetti ai quali la Regione Piemonte abbia richiesto - senza esito positivo - la restituzione di pagamenti erroneamente liquidati e non ancora restituiti in riferimento al bando 3/2021 "D.G.R. n. 19-3033 del 26 marzo 2021. Legge regionale 1/2019. Disposizioni, per il 2021, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori al patrimonio zootecnico piemontese. Modifiche ed integrazioni all'allegato A della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019, in materia di procedimenti. Apertura bando n. 3/2021 - Indennizzi per le predazioni. Approvazione istruzioni operative.

16) Nel caso di predazioni da orso, l'apicoltore potrà richiedere un indennizzo per i danni diretti subiti alle seguenti condizioni:

- apiario censito nella banca dati nazionale;
- presenza di almeno un sistema di difesa elettrificato di cui all'art. 7 dell'Allegato 1 alla DGR n. 44-7215 del 12/07/2023 secondo quanto previsto dal punto 1.2.1.5 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- avvenuta predazione certificata dall'ASL o da altra Autorità designata, sul quale deve essere riportata la presenza di un sistema di difesa ed il numero di arnie (suddivise in arnie per famiglia o per nucleo) danneggiate e non più utilizzabili;
- allevatori che non si sono avvalsi di coperture assicurative per questa tipologia di danno per il periodo 01/01/2023 – 30/09/2023.

17) I cani da guardiania utilizzati per la difesa del bestiame (minimo 2) devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.

18) Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità dal Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche"; lo stesso Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche" approverà l'elenco dei beneficiari con gli importi ammissibili.

19) L'istruttoria delle domande di aiuto è affidata al Settore A1710C "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" che potrà effettuare in qualsiasi momento un controllo *in situ*, per verificare la presenza delle misure di difesa indicate nel verbale di predazione redatto dal veterinario dell'ASL competente per territorio. I controlli *in situ* dovranno comunque riguardare almeno il 5% delle domande di aiuto. Al termine della fase istruttoria, il Settore A1710C produrrà l'elenco di liquidazione e approverà il provvedimento di concessione al fine della liquidazione.

20) Per i titolari delle domande ammissibili e finanziabili, la comunicazione dell'esito positivo di ammissibilità costituisce avvio del procedimento della seconda fase istruttoria.

21) Per tutto quanto non specificato nel presente allegato, si fa riferimento DGR n. 44-7215 del 12/07/2023.